


STUDIO LEGALE  
**Avv. Massimo Cocco**  
Via Isonzo, n. 19 - 03100 Frosinone (FR)  
Viale Mazzini, n. 33 - 00195 Roma  
tel: 0775/852382 - tel: 0775/210610 - Fax: 0775/833618  
Tel. 06/80.69.11.51 - Fax 06/91.71.25.22  
Email: info@studiomartinicocco.it

Frosinone, 2 Dicembre 2015



Preg.mo Sig.  
**Augusto Agostini**  
**SINDACO**  
del Comune di  
**ACUTO**

[info@pec.comune.acuto.fr.it](mailto:info@pec.comune.acuto.fr.it)

**Oggetto: affidamento incarico per parere legale afferente ai "Lavori di ristrutturazione scuola dell'infanzia"  
Delib. di G.C. n. 68 del 13.7.2015**

Faccio seguito alle mie note del 27.7.2015 e del 31.7.2015, relative al parere legale indicato in oggetto, dopo avere preso visione della perizia tecnica redatta dall'Ing. Alessandro Mirabella.

La relazione illustrativa del caso, offre un quadro esaustivo dell'andamento del contratto di appalto, che mi ha consentito di elaborare l'atto di contestazione di addebiti che allego alla presente nota; e che, se condiviso, si potrà comunicare via pec all'appaltore, al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, per quanto di rispettiva competenza, come preciso qui di seguito.

Evito di ripetere la cronologia e il contenuto degli atti, che ho riportato nella premessa dell'invito a dedurre, e vengo direttamente alle questioni di ordine tecnico giuridico che il caso pone.

Nel suo elaborato, l'Ing. Mirabella precisa, in premessa, di essere stato incaricato di redigere *"una perizia di stima dettagliata ed analitica delle opere effettivamente realizzate, che permetta anche un confronto con quelle contabilizzate e liquidate, relative all'appalto di cui trattasi"*. Di avere quindi esaminato la documentazione amministrativa; dopodiché ha effettuato alcuni sopralluoghi sull'immobile, nel corso dei quali ha potuto prendere visione diretta delle opere realizzate, eseguendo misurazioni geometriche ed altri accertamenti tecnici ritenuti utili per la ricostruzione del caso. Ha quindi proceduto con la redazione della stima dei lavori, dettagliata e analitica, facendo riferimento al prezzario regionale vigente e di cui al B.U.R. 28.2.13, n. 41, pure allegato al contratto di appalto; utilizzando, ove non presenti, voci similari per analogia, ricavate da altri prezzari di natura omogenea. E

computando le misure effettivamente riscontrabili sull'immobile, per le lavorazioni direttamente visibili e rilevabili. E ricorrendo invece alla documentazione fotografica e ai normali processi di costruzione edilizia, per le lavorazioni non direttamente visibili, ma ipotizzabili. E quindi, pur tenendo conto di una minima percentuale di indeterminatezza dovuta al fatto che la verifica è stata eseguita su un'opera completata e consegnata da circa un anno, la valutazione estimativa dei lavori, riportata nell'allegato n. 1 dell'elaborato, ammonta ad €. 184.701,13, al lordo del ribasso contrattuale.

Dalla comparazione tra le opere effettivamente realizzate e oggetto di stima, e quelle contabilizzate nel conto finale approvato dall'Ente, è emerso *"uno scostamento di oltre €. 135.000,00 (pari a circa il 64% dell'importo complessivo lordo di contratto) tra le lavorazioni allibrate nella contabilità finale e quelle effettivamente eseguite (...)".* Scostamento, ha poi precisato l'Ing. Mirabella consistente in *"(...) opere effettivamente realizzate dall'appaltatore, ma diverse nella descrizione e nel conseguente prezzo di applicazione, rispetto a quelle indicate nel conto finale. A tale importo, va aggiunto il valore di €. 49.701,13 circa, relativo ad opere effettivamente realizzate dall'appaltatore e corrispondenti ad una parte di quelle allibrate nel conto finale. La somma di tali importi, corrisponde al valore determinato con la perizia di stima pari ad €. 184.701,13, relativo all'insieme delle opere effettivamente realizzate. In definitiva, con riferimento agli importi al lordo del ribasso di gara, la differenza tra il valore (€. 211.054,14) delle opere contabilizzate nel conto finale e quello determinato con la perizia di stima (€. 184.701,13) relativo alle opere effettivamente realizzate, è pari ad €. 26.353,01, che corrisponde al 12% circa dell'importo contabilizzato con il conto finale"* (cfr. supplemento alla perizia di stima, del 26.10.15).

All'esito di tale accertamento tecnico, è allora possibile trarre le conclusioni giuridiche del caso.

L'opera realizzata dall'appaltatore è sostanzialmente difforme da quella di progetto, per qualità, quantità e valore economico delle lavorazioni eseguite.

Il che implica le conseguenti responsabilità dell'appaltatore, del Direttore dei Lavori e del Responsabile del procedimento, per quanto di competenza.

Nel settore degli appalti pubblici, vige il principio giuridico del divieto di modifiche al contratto introdotte dall'esecutore, se non sono disposte dal Direttore dell'esecuzione e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 del D. Lgs. n. 163/2006, 310 e 311 del DPR n. 207/2010. A tal fine, *"il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è proposto siano eseguiti a regola d'arte e in conformità del progetto e del contratto"* (art. 148 c. 1 del DPR n. 207/2010); *ha la specifica responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, e*

*interferisce in via esclusiva con l'esecutore, in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto"*(idem, c. 2).

Il Responsabile del procedimento, cura a sua volta, in fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; nonché il corretto e razionale svolgimento delle procedure, inviando all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza (cfr. art. 10 D. Lgs. n. 163/2006); e svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali (cfr. art. 10 del DPR n. 207/2010).

L'appaltatore ha infine la responsabilità della corretta esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, e degli artt. 1176 e 1375 del C.C. E incorre quindi nella responsabilità per inadempimento ai sensi degli artt. 136 D. Lgs. n. 163/2006, 146 DPR n. 207/2010, 1453 e segg. del C.C.

A seguito dell'accertamento effettuato dall'Ing. Alessandro Mirabella, si può quindi configurare l'ipotesi di responsabilità per inadempimento del contratto, a carico della Impresa assuntrice dei lavori, tale da giustificare e consigliare l'avvio del procedimento di risoluzione dello stesso, ai sensi degli artt. 136 e 137 del DPR n. 163/2006, secondo lo schema di contestazione degli addebiti qui allegato. Ferma restando l'ipotesi di responsabilità penale già contestata dalla Procura della Repubblica, che potrebbe integrare, se sussistenti, le ipotesi risolutive previste dall'art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006; nonché la ipotesi di responsabilità professionale, a carico del Direttore dei Lavori, poiché non sembra che le variazioni tecniche al progetto, possano rientrare in quelle di dettaglio esecutive a lui consentite, come egli assume nella relazione prot. n. 2287, rimessa al Comune il 1.6.2015; e infine quella di responsabilità amministrativa del Responsabile del procedimento.

Consiglio pertanto di notificare l'atto di contestazione degli addebiti, non solo all'Impresa appaltatrice dei lavori, ai fini della risoluzione del contratto di appalto; ma anche al Direttore dei Lavori e al Responsabile del procedimento, per quanto di loro competenza e per le eventuali responsabilità consequenziali, siano esse di natura civile, penale e amministrativa.

Resto a disposizione per ogni chiarimento, nonché per gli incombeni successivi alla notifica dell'atto di contestazione degli addebiti. E invio i migliori saluti.

Avv. Massimo Cocco



**COMUNE DI ACUTO**

**ATTO DI CONTESTAZIONE DI ADDEBITI**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 136 E 137**

**DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**P R E M E S S O**

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 12.9.2013, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico "Scuola dell'infanzia S. Maria De Mattias", per un importo totale di €. 281.561,20, finanziato ai sensi della Legge n. 98 del 9.8.2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; e contestualmente nominato Responsabile del procedimento il Geom. Alessandro Cori, in qualità di Responsabile del Settore LL.PP.;
- che con determinazione n. 11/UTC del 29.1.2014, è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'importo complessivo di €. 211.054,14, compresi gli oneri di sicurezza;
- che la gara è stata gestita per mezzo della Centrale di Committenza Unica costituita con il Comune di Paliano, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 67 e successive disposizioni di legge, giusta convenzione del 21.1.2014, sottoscritta dai Sindaci dei due Enti;
- che con determinazione n. 62/c del 18.2.2014, il Responsabile della

Centrale di Committenza Unica ha approvato il verbale di gara del 17.2.2014, con cui si aggiudicavano i lavori alla ditta Ambrosetti Group Srl di Fiuggi per l'importo di €. 187.272,04 oltre oneri per la sicurezza di €. 7.386,89 e IVA al 10%;

- che in data 28.2.2014, è stato stipulato il contratto di appalto rep. 1791, che all'art. 2 così statuisce: *"le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità del progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto"*;

- all'art. 3 così prevede:

*"le opere sono appaltate a misura, (...) per l'importo di €. 194.658,93 di cui €. 187.272,04 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'8,05% ed €. 7.386,89 per oneri per la sicurezza oltre IVA 10%. La copertura della spesa è assicurata con fondi dello Stato ai sensi del D.M. n. 906 del 5.11.2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"*;

- all'art. 14 così stabilisce:

*"l'impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e difetti di costruzione-esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 141 comma 10 del D. Lgs. 163/2007 e dall'art. 18 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000)"*;

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 17 del 10.2.2014, è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori,

- coordinamento della sicurezza, misura, contabilità e attività tecniche all'arch. Aldo Mastracci, iscritto all'Ordine professionale di Frosinone, ritenuto di fiducia dell'Amm.ne Comunale, in possesso dell'esperienza e della capacità tecnica necessaria per l'espletamento dell'incarico;
- che in data 10.2.2014, veniva stipulato il disciplinare di incarico con il Direttore dei Lavori, assuntore, tra le altre, delle obbligazioni così individuate dall'art. 5: *“cura che i lavori cui è proposto siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto approvato ed al contratto, ai sensi del DPR 163/2006 e del Regolamento di attuazione DPR 207/2010 e s.m.i. (...) interloquisce con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto (... ) è responsabile dell'accettazione dei materiali (...) intrattiene i rapporti con il Committente, fornendo tutte le informazioni necessarie in merito allo stato di avanzamento delle opere ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al programma (...) verifica la validità del programma di manutenzione e ha la responsabilità per la corretta adozione delle varianti”*;
  - che i lavori sono stati consegnati in data 26.2.2014, come da verbale sottoscritto dall'appaltatore, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento; iniziati il 23.4.2014, come da processo verbale sottoscritto dai medesimi; ultimati l'8.10.2014, e certificati entro il tempo utile contrattuale di giorni 90 naturali e consecutivi come da atto in pari data, pure da essi sottoscritto;

- che in data 31.10.2014, è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, nel quale il Direttore dei Lavori dà atto – in particolare – *“che il giorno 8.10.2014 si è recato nel sito dei lavori e, alla presenza dell'appaltatore e del Responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto esecutivo e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti, constatando: la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto esecutivo, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali (...) i lavori eseguiti sono stati realizzati secondo consolidate regole costruttive e in conformità delle prescrizioni contrattuali (...) è stata accertata, mediante misurazioni e verifiche, la rispondenza delle opere realizzate, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nei documenti contabili (...) i prezzi applicati per il pagamento delle opere, sono quelli del contratto principale”*.
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 222/UTC del 31.10.2014, è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, per l'importo complessivo di €. 194.658,93 e quindi liquidato il corrispondente importo in favore della ditta appaltatrice. E in pari data, con Determinazione n. 223/UTC, è stato liquidato in favore del Direttore dei Lavori Arch. Mastracci, l'importo di €. 33.623,20 per compenso professionale relativo all'opera prestata.

## RILEVATO

- che a seguito di problematiche emerse in sede politico-amministrativa sulla regolare esecuzione dei lavori, con nota sindacale prot. n. 2020 del 21.5.2015, veniva richiesta alla Direzione dei Lavori una relazione tecnico-contabile sulla questione relativa alla regolare esecuzione e contabilizzazione dei lavori oggetto di interrogazione da parte di alcuni consiglieri comunali. Relazione che la D.L. rimetteva al Comune con nota prot. 2287 dell'1.6.15, da cui emergeva l'esecuzione di opere non previste e/o comunque diverse da quelle di progetto, che non erano state oggetto di perizia di variante e/o di assestamento, peraltro ritenute da essa D.L. un sicuro miglioramento qualitativo dei lavori, che non avrebbe comportato alcuna modifica del costo complessivo degli stessi, rientrando le variazioni tra quelle di dettaglio ed esecutive di sua competenza. Ditalché con deliberazione della G.C. n. 68 del 13.7.2015, è stato dato incarico all'avv. Massimo Cocco del Foro di Frosinone, di esaminare tutti gli atti relativi ai lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico Scuola dell'Infanzia S. Maria De Mattias *"(...) e rilasciare un parere pro-veritate sulle iniziative da intraprendere, siano esse di natura amministrativa e/o eventualmente giudiziaria, con facoltà riconosciuta al medesimo legale di avvalersi della collaborazione di un tecnico di riconosciuta professionalità e competenza (...)"*.

- che il predetto legale, con nota prot. 3256 del 22.7.2015, ha

comunicato di avere chiesto all'avv. Alessandro Mirabella, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Frosinone, di procedere ad un sopralluogo urgente sul posto, per verificare lo stato attuale dell'opera e il "fumus" delle possibili irregolarità connesse alla esecuzione e contabilizzazione dei lavori. All'esito del quale, l'Ing. Mirabella rimetteva al legale una relazione che evidenzia, sia pure da un primo sommario esame, notevoli scostamenti nelle lavorazioni effettivamente eseguite, tali da richiedere una stima dettagliata e analitica delle opere effettivamente realizzate. Sicché proponeva la formalizzazione dell'incarico in favore del professionista, per l'espletamento degli incombenenti tecnici necessari ed essenziali per il rilascio del parere legale. Incarico formalizzato con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 167/AMM dell'1.9.2015.

#### **C O N S I D E R A T O**

- che l'Ing. Alessandro Mirabella, all'esito dell'accertamento tecnico, ha rimesso all'Amministrazione Comunale una perizia estimativa delle opere realizzate nell'edificio Scuola dell'Infanzia S. Maria De Mattias, da cui emerge: **a)** una valutazione estimativa delle lavorazioni effettivamente eseguite, dettagliate e analitiche, pari ad €. 184.701,13, al lordo del ribasso contrattuale; **b)** uno scostamento di oltre €. 135.000,00 (pari a circa il 64% dell'importo complessivo lordo di

contratto) tra le lavorazioni allibrate nella contabilità finale e quelle effettivamente eseguite. Con la precisazione che l'importo indicato si riferisce ad opere effettivamente realizzate dall'appaltatore, ma diverse nella descrizione e nel conseguente prezzo di applicazione. E che a tale importo va aggiunto il valore di €. 49.701,13 circa, relativo ad opere effettivamente realizzate e corrispondenti ad una parte di quelle allibrate nel conto finale, che ammonta per sommatoria delle due voci ad €. 184.701,13.

#### V I S T O

- che con parere legale del 30.11.2015 l'avv. Massimo Cocco, lette le conclusioni dell'accertamento tecnico espletato dall'Ing. Alessandro Mirabella, ha ritenuto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto che giustificano la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della ditta appaltatrice dei lavori, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 136 e/o 137 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e 1453 del C.C.; che i fatti rilevati potrebbero integrare anche estremi di reato in relazione ai quali la Procura della Repubblica di Frosinone ha disposto *"il sequestro di tutta la pratica inerente al finanziamento pubblico ed ai conseguenti lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico per l'infanzia di Acuto S. Maria De Mattias"* giusto decreto emesso nel p.p. n. 7042/2015 R.G.N.R., in data 17.11.2015, ove si ipotizza la violazione degli artt. 479 e 640 C.P. a carico del D.L. Aldo Mastracci, dell'Amministratore Unico della

Ditta Ambrosetti Group S.R.L., Pierluigi Ambrosetti, e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Acuto, Alessandro Cori; sicché potrebbero sussistere, all'esito del procedimento penale, anche i presupposti giuridici per la risoluzione del contratto per reati accertati, ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. 12-4-2006 n. 163.

#### **R I T E N U T O**

- che il predetto legale ha consigliato di avviare immediatamente il procedimento di risoluzione del contratto di appalto, per grave inadempimento e irregolarità nella esecuzione dello stesso, ai sensi degli artt. 136-137 del DPR n. 163/2006 e 1453 C.C., contestando gli addebiti all'appaltatore ai sensi del comma 2 del citato art. 136, nonché anche al Direttore dei Lavori Arch. Aldo Mastracci e al Responsabile del Servizio Geom. Alessandro Cori, per quanto di loro competenza.

Tanto premesso

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 136-137 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1453 C.C.

#### **S I C O N T E S T A**

all'Impresa Ambrosetti Group SRL – in persona del legale rapp.te pro-tempore – con sede in Fiuggi Via dei Villini n. 38, di avere eseguito i lavori di cui al contratto di appalto rep. N. 1791 del 26.2.2014, in difformità sostanziale dal progetto esecutivo, per un importo complessivo di €. 184.701,13 al lordo del ribasso contrattuale, rispetto

all'importo di €. 194.658,93, di cui €. 187.272,04 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'8,05% ed €. 7.386,89 per oneri di sicurezza, di cui all'art. 3 del contratto di appalto; eseguendo opere diverse che si sostanziano in uno scostamento di valore di oltre €. 135.000,00, pari a circa il 64% dell'importo complessivo lordo di contratto, tra le lavorazioni allibrate nella contabilità finale, e quelle effettivamente stimate in sede di verifica eseguita dal tecnico incaricato dal Comune, così come descritte e quantificate al punto b) della narrativa che precede; tali da integrare violazione dell'art. 141 c. 3 e 10 del D. Lgs. n. 163/2006; dell'art. 3 del contratto di appalto, degli artt. 1176 e 1375 del C.C.

Con espresso invito a presentare le proprie controdeduzioni a questo Responsabile del Servizio Amministrativo entro e non oltre giorni 15 (quindici) dal ricevimento della presente comunicazione. E con espressa riserva di dichiarare, all'esito, la risoluzione del contratto di appalto, ai sensi delle suddette norme, e per eventuali altre cause che dovessero emergere dal procedimento penale in corso.

Copia della presente contestazione, viene inviata anche al Direttore dei Lavori Arch. Aldo Mastracci, e al Responsabile del Servizio Tecnico e del procedimento Geom. Alessandro Cori, per quanto di loro competenza e con riserva delle eventuali azioni giudiziarie e disciplinari promovibili nei loro confronti; con facoltà riconosciuta ai medesimi di inviare le loro controdeduzioni entro lo stesso termine di

gg. 15 (quindici) concesso all'Impresa appaltatrice di lavori.

La presente contestazione vale anche, per tutti i destinatari, quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto di rispettiva competenza.

Acuto li .....

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
**Sig. AUGUSTO AGOSTINI**